

REGOLAMENTO PER L'IMPIEGO DEI PROFESSORI A CONTRATTO

Art. 1

(Oggetto, finalità e requisiti)

Il presente regolamento disciplina i criteri, le modalità e le procedure per la stipula di contratti di diritto privato, nei limiti dello stanziamento iscritto annualmente nel proprio bilancio, aventi per oggetto lo svolgimento di attività didattica in tutti i corsi accademici di I° livello (triennio) e di II° livello (biennio), di perfezionamento, di specializzazione, master e nei corsi propedeutici, in settori per i quali il Conservatorio stesso, non disponga internamente delle idonee competenze.

Il presente regolamento disciplina altresì la stipula dei contratti per le attività integrative alla didattica (i cui moduli non potranno mai eccedere le 32 ore di impegno):

- Masterclass
- Seminari
- Laboratori

La scelta del soggetto contraente potrà avvenire a seguito:

- a) di specifiche pubbliche selezioni per incarichi di docenza superiori a moduli di 32 ore ciascuno;
- b) di trattativa privata per incarichi che si configurano per impegni didattici pari o inferiori a moduli di 32 ore ciascuno;

Gli incarichi di docenza devono essere affidati a studiosi od esperti di alta e comprovata qualificazione professionale e scientifica di cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell'Unione Europea, ovvero di paesi terzi in presenza di determinate condizioni previste dalla normativa di riferimento.

I contratti stipulati ai sensi del presente regolamento non danno luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli dei Conservatori Statali di musica Italiani.

Art. 2

(Durata)

I contratti di cui al presente regolamento di durata non superiore ad un anno accademico, sono stipulati dal Direttore, proposta motivata del Consiglio Accademico.

Art. 3

(Dritti, doveri dei professori a contratto e risoluzione del rapporto)

Nell'ambito della programmazione didattica i professori a contratto, titolari di incarichi di docenza, svolgono le attività didattiche previste dal corso, compresa la partecipazione alle commissioni di esame finale per il conseguimento del titolo di studio. Le attività didattiche comprendono sia lo svolgimento dell'insegnamento nelle varie forme previste, sia lo svolgimento, nell'ambito dei servizi all'uopo predisposti, di compiti di orientamento per gli studenti, con particolare riferimento alla preparazione dei piani di studio, nonché alle opportune modifiche ed integrazioni che dovessero rivelarsi necessarie sulla base dei risultati conseguiti dagli studenti stessi e dalla più puntuale individuazione delle loro attitudini o di sopravvenute esigenze. I professori a contratto, ad eccezione delle attività integrative alle didattiche, sono tenuti alla puntuale compilazione del registro elettronico.

Nei casi di gravi inadempienze il contratto può essere risolto con provvedimento del Direttore, surrichiesta del Consiglio Accademico.

I contratti devono prevedere la risoluzione automatica del rapporto in caso di mancato o ritardato inizio dell'attività senza giustificato motivo. Possono essere giustificati solo i ritardi o le interruzioni dovute a gravi motivi di salute o a casi di forza maggiore debitamente comprovati.

Art. 4

(Trattamento previdenziale ed assicurativo)

Ai contratti di cui al presente regolamento sarà applicata la normativa di riferimento in tema di trattamento previdenziale, assistenziale e assicurativo.

Art. 5

(Programmazione delle attività di docenza esterna e determinazione dello stanziamento)

Ai fini dell'attivazione delle pubbliche selezioni per il conferimento degli incarichi di docenza e per la stipulazione dei relativi contratti, il Consiglio Accademico, d'intesa con le strutture didattiche e/o con i Dipartimenti interessati, se attivati, in sede di programmazione dell'attività didattica provvede a:

- a) determinare il numero dei contratti da stipulare con docenti esterni, tenuto conto dei docenti afferenti ai vari settori scientifico – disciplinari Dovranno essere precisati, tra l'altro, il programma delle attività didattiche richieste, la durata, le modalità di svolgimento, l'ammontare del compenso secondo gli importi determinati con deliberazione del C.d.A., nonché le forme di verifica sull'attività svolta;
- b) proporre al Consiglio di Amministrazione, in sede di definizione degli indirizzi sulla predisposizione del bilancio preventivo, lo stanziamento per detti contratti.

La deliberazione del Consiglio Accademico di cui al comma precedente, nell'ambito della capienza finanziaria riconosciuta e garantita dal C.d.A. per tale esigenza, viene sottoposta all'approvazione del Direttore amministrativo ai fini del relativo impegno finanziario.

Art. 6

(Attivazione delle procedure selettive)

La scelta dei soggetti con cui stipulare i contratti oggetto del presente regolamento avviene con le procedure previste dall'art. 1, lettere a) e b) del presente regolamento.

In attuazione della deliberazione del Consiglio Accademico di cui all'art. 5, il Direttore indice selezioni pubbliche per il conferimento degli incarichi di docenza esterna di cui all'art. 1, lett. a).

Art. 7

(Trattativa privata)

In caso di impegni didattici inferiori a moduli di 32 ore, la scelta del docente o del relatore esterno avverrà previo provvedimento di "individuazione" del direttore, emesso su proposta del Consiglio Accademico. Allo stesso provvedimento sarà allegato un dettagliato curriculum.

Art. 8

(Requisiti)

Possono partecipare alle selezioni pubbliche coloro che abbiano un'alta qualificazione professionale e scientifica attinente al settore scientifico-disciplinare cui afferisce l'insegnamento per il quale è attivata la procedura selettiva.

I cittadini non di cittadinanza italiana dovranno avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana, con espressa dichiarazione in tal senso nella domanda di incarico.

Art. 9

(Selezione)

La selezione è per titoli.

Gli incarichi sono conferiti ai vincitori delle selezioni o a coloro che siano stati individuati con provvedimento del direttore e con contratto stipulato dallo stesso Direttore.

Art. 10

(Pubblicità)

Delle selezioni di cui al presente Regolamento verrà data pubblicità mediante affissione all'albo ufficiale e pubblicazione sul sito istituzionale del Conservatorio.

Art. 11

(Presentazione delle domande)

Le domande di partecipazione alla selezione, redatte in carta libera e sottoscritte dagli interessati, dovranno essere indirizzate al Direttore del Conservatorio Statale di musica "G. Rossini", P.zza Olivieri, n. 5, 61121 Pesaro, Italia, entro la data di scadenza fissata dal rispettivo bando di selezione.

Nella domanda il candidato dovrà indicare le discipline per le quali intende partecipare alla selezione; cognome e nome; data e luogo di nascita; cittadinanza; codice fiscale; indirizzo di residenza; recapito telefonico; PEC ove indirizzare tutte le comunicazioni relative alla selezione.

Alle domande dovranno essere allegati un curriculum, debitamente firmato, dell'attività scientifica e professionale e l'elenco contenente i documenti ed i titoli che si ritengono utili ai fini della selezione.

Art. 12

(Commissione esaminatrice)

La selezione è effettuata da una o più commissioni nominate dal Direttore, su proposta dei dipartimenti interessati, ovvero dal Consiglio Accademico.

Al termine dei lavori la commissione redigerà apposito verbale contenente i criteri di valutazione, i giudizi, il punteggio attribuito a ciascun candidato e la graduatoria di merito.

Art. 13

(Stipula del contratto)

Il vincitore della selezione e/o relatore prescelto instaura un rapporto di lavoro di diritto privato secondo la relativa normativa di riferimento. La stipula del relativo contratto è subordinata all'attivazione dello specifico insegnamento e all'assenza di incompatibilità previste dalla normativa vigente. I docenti, al termine dell'incarico, dovranno presentare, ad eccezione delle attività integrative alle didattiche, una relazione sull'attività svolta, la quale, debitamente vidimata dal Direttore, verrà inviata al Direttore Amministrativo per la corresponsione del compenso pattuito al termine dell'anno accademico.

Art. 14

(Trattamento dei dati personali)

Il Conservatorio si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dai candidati ed a trattare gli stessi dati solo per finalità connesse con la procedura selettiva e la eventuale stipula e gestione del relativo contratto.

Art. 15

(Disposizioni finali)

L'integrazione al Regolamento di cui al Decreto n. 17/2009, entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua emanazione, perfezionata, ai sensi dell'art. 14, quarto comma, del D.P.R. n. 132/2003, con nuovo Decreto del Presidente dell'Istituto